



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 giugno 2013 (02.07)
(OR. en)**

**8992/13
EXT 1**

**JUSTCIV 104
CONSUM 79
EJUSTICE 38**

DECLASSIFICAZIONE PARZIALE

del documento: 8992/13 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 2 maggio 2013

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno alla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale e al suo gruppo di lavoro III per quanto riguarda il negoziato per una norma giuridica sulla risoluzione delle controversie online connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico
- Adozione

Si allega per le delegazioni la versione parzialmente declassificata del documento in oggetto.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 maggio 2013 (06.05)
(OR. en)**

ALLEGATO

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0071 (NLE)**

**8992/13
EXT 1 (24.06.2013)**

**JUSTCIV 104
CONSOM 79
EJUSTICE 38**

NOTA

della:	presidenza
al:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.	8508/13 JUSTCIV 83 CONSOM 64 EJUSTICE 28 + COR 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED
n. doc. Comm.:	7247/13 JUSTCIV 54 CONSOM 35 EJUSTICE 11 RESTREINT UE/EU RESTRICTED
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno alla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale e al suo gruppo di lavoro III per quanto riguarda il negoziato per una norma giuridica sulla risoluzione delle controversie online connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico - Adozione

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno alla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale e al suo gruppo di lavoro III per quanto riguarda il negoziato per una norma giuridica sulla risoluzione delle controversie online connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) è un organismo istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ad essa subordinato. Il suo mandato è quello di promuovere l'armonizzazione e la modernizzazione progressiva del diritto commerciale internazionale mediante la preparazione di strumenti legislativi e non legislativi, nonché la promozione del loro uso e della loro adozione, in una serie di settori chiave del diritto commerciale.

- (2) L'Unione ha lo statuto di osservatore privilegiato all'interno dell'UNCITRAL. Di conseguenza ha il diritto di partecipare alle discussioni e ai dibattiti e di presentare le posizioni dell'Unione e dei suoi Stati membri esercitando, tra l'altro, il diritto di parola, di risposta e il diritto di presentare proposte ed emendamenti. Il diritto di voto è riservato ai membri dell'UNCITRAL. Attualmente undici Stati membri dell'Unione sono membri dell'UNCITRAL.
- (3) Alla sua 43^a sessione (New York, 21 giugno - 9 luglio 2010), la commissione dell'UNCITRAL ha assegnato al gruppo di lavoro III il compito di occuparsi del settore della risoluzione delle controversie online (ODR) connesse a operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, incluse quelle tra imprese (*business-to-business*) e tra imprese e consumatori (*business-to-consumer*). Nel dicembre 2010 il gruppo di lavoro III ha iniziato i lavori per la preparazione di una norma giuridica sull'ODR per tali operazioni. Da allora si discute un progetto di norme per una procedura ODR standard ("norme ODR"). Le norme ODR si applicherebbero, mediante accordo delle parti, alle operazioni transfrontaliere di scarso valore e di elevato volume eseguite con i mezzi di comunicazione elettronica.

- (4) Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato due proposte legislative miranti ad istituire norme nel settore della risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e dell'ODR: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)¹ e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori)². Nel dicembre 2012 è stato raggiunto un accordo politico sull'adozione di entrambi gli strumenti legislativi all'inizio del 2013³. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura su entrambe le proposte⁴ il 12 marzo 2013. Tale posizione è stata approvata dal Consiglio il 22 aprile 2013⁵. Le norme istituite dall'imminente legislazione europea sull'ADR e sull'ODR sono norme comuni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) Le norme ODR discusse a livello dell'UNCITRAL si sovrappongono all'imminente legislazione europea sull'ADR e sull'ODR e potrebbero incidere su di essa o modificarne il campo di applicazione.
- (6) **NON DECLASSIFICATO**.

¹ COM (2011) 793 definitivo.

² COM (2011) 794 definitivo.

³ Si veda il documento 17514/2/12 REV 2 CONSOM 157 MI 818 JUSTCIV 355 CODEC 2987.

⁴ Si vedano i documenti 7217/13 CONSOM 33 MI 182 JUSTCIV 51 PE 113 CODEC 514 e 7218/13 CONSOM 34 MI 183 JUSTCIV 52 PE 114 CODEC 515.

⁵ Si vedano i documenti 7700/1/13 REV 1 CODEC 633 CONSOM 51 MI 221 JUSTCIV 65 OC 158, 7700/13 ADD 1 REV 2 CODEC 633 CONSOM 51 MI 221 JUSTCIV 65 OC 158, PE-CONS 79/12 CONSOM 163 MI 852 JUSTCIV 381 CODEC 3130 OC 773 e 7701/1/13 REV 1 CODEC 634 CONSOM 52 MI 222 JUSTCIV 66 OC 159, PE-CONS 80/12 CONSOM 164 MI 853 JUSTCIV 382 CODEC 3131 OC 774.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione dell'Unione nei negoziati per una norma giuridica sulla risoluzione delle controversie online connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico nell'ambito della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e del suo gruppo di lavoro III è quella stabilita nell'allegato.
2. La Commissione presenta la posizione dell'Unione.
3. Gli Stati membri sostengono la Commissione nella presentazione della posizione dell'Unione.
4. La Commissione terrà informato il pertinente gruppo di lavoro del Consiglio circa l'attuazione della presente decisione. Il pertinente gruppo di lavoro del Consiglio viene convocato ogniqualvolta risultino opportuni ulteriori orientamenti sugli elementi decisivi della posizione adottata per mezzo della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo all'adozione.

Articolo 3

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

NON DECLASSIFICATO DA QUESTO PUNTO FINO ALLA FINE DEL DOCUMENTO
(page 7)